

PARTE SPECIALE 8

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

EX ART. 25 DECIES D.LGS.231/01

Rev.	Descrizione	Approvate da	Data
0	Adozione Modello Organizzativo e Codice Etico ex D. Lgs. 231/01 con le misure integrative in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo le Linee Guida emanate l'08/11/2017 dall'ANAC	AU	
1	Aggiornamento Modello Organizzativo e Codice Etico ex D. Lgs. 231/01 alla luce della fusione con MAPRE e delle novità legislative intervenute	AU	
2	Aggiornamento Modello Organizzativo e Codice Etico ex D. Lgs. 231/01 a seguito di modifiche organizzative	AU	20/08/2021

FATTISPECIE DI REATO	SANZIONI PREVISTE
<p>Art. 377 c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>Sanzione pecuniaria fino a 500 quote</p>

I DESTINATARI E LO SCOPO DELLA PARTE SPECIALE
<p>La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, eventuali dirigenti e dipendenti della Società, qualora presenti, e da tutti coloro coinvolti nella gestione delle attività a rischio anche in virtù del contratto di service stipulato con il Comune di Reggio Emilia.</p> <p>La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.</p>

ATTIVITA' SENSIBILI E	PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con l'autorità giudiziaria - Gestione ispezioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore del mercato – RPCT - Personale del Comune di Reggio Emilia coinvolto in virtù della convenzione in essere - RUP 	<p>Il livello potenziale di rischio per la Società è basso.</p>

I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** di:

- porre in essere qualsiasi condotta tale da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 decies ex D. Lgs. 231/01 o che, nonostante non costituisca di per sé reato, possa potenzialmente diventarlo;
- usare violenza o minaccia al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- compiere atti intimidatori al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Si rinvia inoltre ai principi previsti in merito alla gestione dei rapporti con la PA di cui alla Parte speciale 1 dedicata ai reati contro la PA.

PROTOCOLLI PREVENTIVI ADOTTATI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano:

- 1) Regolamento per la disciplina dei contratti, degli incarichi e del personale

- 2) Convenzione con il Comune di Reggio Emilia
- 3) Nomina del RUP

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Dovranno inoltre essere comunicate immediatamente eventuali richieste da parte dell'autorità giudiziaria e/o verbali di ispezioni da parte della PA.

La Società e l'OdV tutelano dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.